

6257

fr

0

11 dicembre 2019

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Segreteria di Stato per la formazione
la ricerca e l'innovazione SEFRI
A.c.a Sig.ra. Beatrice Tobler
Einsteinstrasse 2,
3003 Berna

Invio per posta elettronica:
beatrice.tobler@sbfi.admin.ch

Consultazione – Modifica della Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI)

Gentili Signore,
egregi Signori,

vi ringraziamo per averci dato l'opportunità di esprimere la nostra opinione in merito alla summenzionata procedura di consultazione. Qui di seguito formuliamo le nostre osservazioni.

In Ticino, grazie ai numerosi sforzi intrapresi negli ultimi anni, si stanno consolidando le basi per un rafforzamento del panorama di sostegno all'innovazione. Come evidenziato nel Programma d'attuazione 2020-2023 (PdA 2020-2023) della politica economica regionale¹, negli ultimi anni sono sicuramente migliorate in Ticino le condizioni quadro che favoriscono la nascita e lo sviluppo di attività innovative.

Con gli importanti investimenti previsti nel PdA 2020-2023 in particolare sul fronte del rafforzamento del sistema regionale dell'innovazione, il rinnovo del credito quadro della legge per l'innovazione economica (LInn) e la realizzazione di alcuni progetti strategici – primo tra tutti l'ottenimento di una sede di rete del parco svizzero dell'innovazione Switzerland Innovation – il nostro cantone ambisce a raggiungere una posizione di assoluta rilevanza sul piano nazionale e internazionale sotto il profilo della ricerca e dell'innovazione.

L'obiettivo del Cantone sul fronte della promozione dell'innovazione rimane pertanto, anche nel periodo 2020-2023, quello di migliorare la capacità d'innovazione e la

¹ DFE (2019) Programma d'attuazione della politica economica regionale 2020-2023 del Cantone Ticino. Bellinzona: 3 luglio 2019.

competitività delle aziende industriali e del terziario avanzato, aiutandole ad affrontare le sfide poste dalla digitalizzazione e dalla concorrenza internazionale.

Con la legge per l'innovazione economica, in particolare, il Cantone sostiene direttamente le aziende nei loro progetti di ricerca applicata, negli investimenti in ricerca e sviluppo, nello sviluppo e nell'acquisto di macchinari innovativi, e infine nella commercializzazione su scala internazionale. Con questo strumento il Cantone ha tra l'altro la possibilità di sostenere finanziariamente le aziende – sia quelle consolidate sia le start-up – che partecipano ai programmi Innosuisse e Innosuisse start-up coaching. La prima misura è concessa alle aziende che ottengono da Innosuisse un finanziamento per i loro progetti di ricerca applicata (progetti d'innovazione con partner attuatore) e copre il 20% dei costi aziendali riconosciuti da Innosuisse. La seconda misura è invece concessa alle start-up che accedono alla fase B (*core coaching*) e C (*scale-up coaching*) del programma Innosuisse start-up coaching e va a sostenere, nella misura del 25% per un importo massimo di fr. 50'000.-, i costi relativi all'acquisto da istituti o da enti terzi di servizi di consulenza legati all'innovazione e allo sviluppo del progetto aziendale. Nel quadriennio 2020-2023, il Cantone intende ulteriormente promuovere l'offerta Innosuisse in Ticino, grazie anche alle sinergie che è possibile immaginare in seguito al riconoscimento, nell'organico della Fondazione Agire, di un mentore dell'innovazione Innosuisse.

Per quanto riguarda le modifiche della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI), ci soffermiamo in particolare sulle modifiche previste agli artt. 19 e 20. Con la modifica dell'art. 19 cpv. 2, 2bis e 2ter, Innosuisse potrà esigere dalle aziende una partecipazione più elevata rispetto al 50% previsto attualmente (fino al 60%), rispettivamente meno elevata (40%), fino a rinunciare del tutto alla partecipazione. La modifica è giustificata dal fatto che l'attuale suddivisione a metà dei costi non rispecchia le spese effettive sostenute dal partner di ricerca o dal partner attuatore, che variano in funzione del progetto. Il Cantone Ticino saluta favorevolmente la maggiore flessibilità prevista nella concessione dei sussidi Innosuisse, in particolare se andrà a vantaggio delle aziende.

Non appare invece sufficientemente specificato il caso in cui Innosuisse potrà richiedere una partecipazione dell'azienda inferiore al 40%, segnatamente qualora dovesse essere verificato un finanziamento da parte di terzi, ad esempio da parte dei cantoni (art. 19 cpv. 2ter lett. c). Partiamo dal presupposto che ci si riferisca a fondi cantonali dedicati ai partner attuatori, ma si chiede di esplicitare meglio questa fattispecie, eventualmente fornendo degli esempi, considerato come il Canton Ticino abbia proprio inserito delle misure a sostegno delle aziende che partecipano ai programmi Innosuisse.

Con la modifica di legge proposta all'art. 19 cpv. 3bis le start-up potranno beneficiare di sussidi diretti, versati per coprire i loro costi di progetto, nonché i costi necessari per acquistare servizi da parte di terzi (p. es. misurazioni in laboratorio). Si intende con questa modifica superare la legislazione in vigore, che consente a Innosuisse di sostenere unicamente i progetti d'innovazione realizzati congiuntamente da un partner di ricerca e un partner attuatore nonché, a particolari condizioni, quelli

realizzati soltanto da un partner di ricerca. Il Canton Ticino ha adottato misure specifiche che già ora consentono di sostenere direttamente le start-up, segnatamente per coprire i loro costi di progetto, nonché i costi necessari per acquistare servizi da parte di terzi (p. es. misurazioni in laboratorio), esattamente come ora auspicato da Innosuisse stessa. Qualora queste nuove misure dovessero entrare in vigore, il Canton Ticino dovrà valutare una rimodulazione delle proprie misure per evitare un doppio finanziamento. Considerate le numerose iniziative implementate nel frattempo sia dai Cantoni che da altri attori si chiede di valutare bene le conseguenze complessive sul sistema di sostegno alle start-up.

La modifica dell'art. 20 cpv. 1 estende la cerchia dei beneficiari delle misure Innosuisse alle persone che vogliono riorganizzare la propria impresa. Sono in particolare menzionate misure generali per potenziare il know how fondato sulla scienza nelle piccole e medie imprese (PMI), rispettivamente le competenze dei collaboratori in materia di *intrapreneurship*. Il Cantone Ticino chiede che questa proposta di ampliamento del sostegno anche ai progetti di riorganizzazione aziendale, e in generale tutta l'offerta relativa a quanto stabilito dall'art. 20 cpv. 1 sia al più presto presentata nel dettaglio, al fine di studiare la migliore interfaccia con le misure già previste e implementate sul piano cantonale (in particolare Fondazione Agire e servizio interdipartimentale Fondounimpresa) e intercantonale (cooperativa di fideiussione BG Ost-CF Sud).

Con la modifica dell'art. 20 cpv. 2, le misure di sostegno di Innosuisse non saranno più destinate soltanto alle persone fisiche ma anche alle start-up (persone giuridiche) e, in particolare, alla lett. b) si citano i progetti ai quali potrà essere offerto un sostegno, sia sotto forma di sussidi sia di consulenze, quali la partecipazione a fiere o programmi di internazionalizzazione. Come per la proposta di modifica dell'art. 19 cpv. 3bis, anche in questo caso il Canton Ticino ha già adottato misure specifiche che già ora consentono di sostenere direttamente la partecipazione a fiere o programmi di internazionalizzazione. Qualora queste nuove misure dovessero entrare in vigore, il Canton Ticino dovrà valutare una rimodulazione delle proprie misure per evitare un doppio finanziamento.

La modifica dell'art. 20 cpv. 2 lett. c) consentirà a Innosuisse di agire attivamente sul fronte del coordinamento dell'ecosistema svizzero a sostegno delle start-up e di provare a mettere insieme tutte le iniziative per la promozione delle giovani imprese, spesso scoordinate o di portata troppo ridotta, potenziandole nell'interesse del sistema. Per questo Innosuisse potrà assegnare sussidi a organizzazioni, istituzioni o persone che sostengono lo sviluppo e la costituzione di giovani imprese a livello cantonale o regionale, affinché queste organizzazioni, istituzioni o persone riescano a coordinarsi a livello nazionale. Nel rapporto esplicativo si fa menzione a titolo esemplificativo alle associazioni regionali di *business angels* oppure a quelle che riuniscono diverse organizzazioni e istituzioni come i parchi tecnologici, che permettono ai fondatori d'impresa di accedere alle infrastrutture di cui hanno bisogno. Il coordinamento sul piano nazionale delle iniziative di supporto all'innovazione è un obiettivo che il Cantone Ticino ha più volte invocato e che quindi saluta molto favorevolmente. Tuttavia, non essendo specificato nella legge a quali organizzazioni e istituzioni si intende prevedere la possibilità di offrire un sostegno, rendiamo attenti

che, per il Cantone Ticino, tutta l'offerta deve essere coordinata a livello regionale tramite il sistema regionale dell'innovazione, in cui la Fondazione Agire agisce da capofila. Per questo motivo, si chiede di inserire esplicitamente nel testo di legge o perlomeno nell'ordinanza, il riferimento ai sistemi regionali d'innovazione e al fatto che queste misure dovranno essere concordate con i cantoni.

Ringraziandovi per la preziosa opportunità accordata di esprimerci in materia, vogliate gradire, gentili Signore, egregi Signori, l'espressione della nostra stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Christian Vitta

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Copia:

- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch);
- Ufficio per lo sviluppo economico (dfe-use@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in internet.

Art. 19

² I sussidi sono accordati soltanto se sono adempiute le seguenti condizioni:

- d. i partner attuatori **partecipano adeguatamente ai costi del progetto** mediante prestazioni proprie o prestazioni ai partner di ricerca;

^{2bis} Per partecipazione adeguata ai sensi del capoverso 2 lettera d si intende **l'assunzione dal 40 al 60 per cento dei costi complessivi di progetto.**

^{2ter} In casi particolari Innosuisse può richiedere al partner attuatore una **partecipazione inferiore al 40 per cento o rinunciare del tutto alla partecipazione** se:

- a. il progetto presenta rischi di realizzazione superiori alla media e un potenziale di successo economico superiore alla media o di utilità sociale elevato;
- b. dai risultati attesi possono trarre beneficio sia il partner attuatore che un'ampia cerchia di utenti non coinvolti nel progetto;
- c. la partecipazione del partner attuatore e **un finanziamento di terzi non derivante da aiuti finanziari della Confederazione raggiunge il 40 per cento** di cui al capoverso ^{2bis}; oppure
- d. nel momento in cui è accordato il sussidio il partner attuatore non è in grado, dal punto di vista finanziario, di contribuire al progetto con l'importo richiesto ma il potenziale di successo per i risultati del progetto è superiore alla media.

^{3bis} Può promuovere **progetti d'innovazione di giovani imprese** la cui attività è fondata sulla scienza se i lavori del progetto sono necessari per preparare l'ingresso nel mercato dell'impresa. Il sussidio di Innosuisse serve a **coprire parzialmente o interamente sia i costi diretti di progetto a carico della giovane impresa sia i costi per prestazioni di terzi.** Innosuisse stabilisce i criteri per l'importo delle prestazioni proprie delle giovani imprese nella sua ordinanza sui sussidi (art. 7 cpv. 1 lett. e della legge del 17 giugno 2016 su Innosuisse). Tiene conto in particolare dei criteri di cui ai capoversi ^{2ter} e ^{2quater}.

Art. 20

¹ Innosuisse può sostenere lo sviluppo e il rafforzamento dell'imprenditorialità fondata sulla scienza tramite provvedimenti di formazione e sensibilizzazione nonché offerte di informazione e di consulenza per le persone che intendono costituire o hanno costituito un'impresa, che intendono acquisirne una **o che vogliono riorganizzarla.**

² Innosuisse può promuovere la costituzione e lo sviluppo di imprese la cui attività è fondata sulla scienza mediante:

- a. l'assistenza, la consulenza e l'accompagnamento operativo destinati alle giovani imprese e ai loro fondatori;
- b. provvedimenti per sostenerne l'ingresso nei mercati internazionali con la **partecipazione a programmi di internazionalizzazione o fiere internazionali;**
- c. **sussidi a organizzazioni, istituzioni o persone che sostengono lo sviluppo e la costituzione di giovani imprese** affinché l'attività di promozione di queste organizzazioni, istituzioni e persone sia coordinata a livello nazionale e sia possibile rafforzare l'attrattiva internazionale della Svizzera per le giovani imprese;
- d. offerte di informazione e di consulenza.